



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 44

**Publicato sul sito www.agcm.it
9 novembre 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28419</i>	5
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28420</i>	8
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28421</i>	11
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28422</i>	14
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28423</i>	17
I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT	
<i>Provvedimento n. 28424</i>	20
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	23
C12324 - VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS/PROGENI	
<i>Provvedimento n. 28407</i>	23
C12325 - BENNET/UN RAMO DI AZIENDA DI MARGHERITA DISTRIBUZIONE	
<i>Provvedimento n. 28408</i>	26
C12326 - ZEBRA/FRIDA	
<i>Provvedimento n. 28409</i>	30
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	33
AS1704 - COMUNE DI VILTORBA (TV) - ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE	
<i>Provvedimento n. 28410</i>	33
AS1705 - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - MODIFICAZIONI AL DPR 1017/1978 IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
<i>Provvedimento n. 28411</i>	36
AS1706 - COMUNE DI FAENZA (RA) - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
<i>Provvedimento n. 28412</i>	39
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	42
PS11823 - GILLETTE-RICARICHE RASOIO	
<i>Provvedimento n. 28428</i>	42

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28419

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata al C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa una sanzione pari a 39.797.288,10 euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8762 del 27 luglio 2020, con la quale è stato in parte accolto il ricorso presentato da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione allo stesso irrogata;

VISTA la parte della sentenza in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che *"Tuttavia, l'articolo 14 delle Linee Guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di*

quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate”;

VISTA, altresì, la parte della citata sentenza in cui il TAR Lazio afferma che *“L'applicazione dell'entry fee è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17 [delle Linee Guida]”;*

VISTO, inoltre, che il TAR Lazio nella predetta sentenza ha ritenuto che *“l'Autorità avrebbe dovuto, in sede di quantificazione della sanzione, valorizzare tale specifica circostanza attenuante per il CNS il quale, non confermando l'offerta, ha quanto meno impedito il verificarsi dell'evento nella parte ad esso riferibile”;*

VISTA la motivazione conclusiva della sentenza n. 8762 del 27 luglio 2020 in argomento, nella quale il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e *“nell'esercizio della sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a., consente al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nella suddetta pronuncia: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell'entry fee del 15% dall'importo base della sanzione come sopra rideterminato; applicazione a CNS della circostanza attenuante del recesso attivo, applicando una riduzione dell'importo base della sanzione che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%”;*

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata al C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8762 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata a CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, pari a 39.797.288,10 euro, deve

essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15%, eliminando l'entry fee del 15% dall'importo base e applicando allo stesso una circostanza attenuante del 15% (ulteriore rispetto a quella già considerata nel provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019), e che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 25.742.812,50 euro (venticinquemilionsettecentoquarantaduemilaottocentododici/50 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso la richiamata sentenza del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 25.742.812,50 euro (venticinquemilionsettecentoquarantaduemilaottocentododici/50 euro).

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28420

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A., una sanzione pari a 4.469.500 euro;

VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 8774 e n. 8769 del 27 luglio 2020, con le quali sono stati in parte accolti i ricorsi presentati, rispettivamente, da Kuadra S.r.l. in liquidazione e da Esperia S.p.A., limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle predette società;

VISTA la parte delle sentenze in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che *"Il punto 14 delle Linee Guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate"*;

VISTA, altresì, la parte delle citate sentenze in cui il TAR Lazio afferma che *“L’applicazione dell’entry fee” è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle “dimensioni delle imprese coinvolte” e alla “particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere”, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17” [delle Linee Guida]”;*

VISTE le motivazioni conclusive delle sentenze in argomento, nelle quali il TAR Lazio, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati e *“richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A., rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nelle riferite sentenze;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nelle suddette pronunce: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell’“entry fee” del 15% dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato. Il tutto lasciando alla stessa Autorità di calcolare se, con tali sottrazioni, la sanzione rimanga comunque contenuta, “ex lege”, nel 10% del fatturato, secondo quanto già indicato nel provvedimento impugnato”;*

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata in solido alle società Kuadra S.r.l. in liquidazione ed Esperia S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 8774 e n. 8769 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata in solido alle società Kuadra S.r.l. in liquidazione ed Esperia S.p.A., pari a 4.469.500 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base;

CONSIDERATO, tuttavia, che, nel caso di specie, la riduzione del coefficiente di gravità al 15% e l’annullamento della componente a titolo di entry fee della sanzione originariamente irrogata non determinerebbero alcuna riduzione della sanzione finale, con ciò privando le pronunce del Giudice di ogni effetto utile, atteso che la sanzione, anche a seguito delle predette modifiche, continuerebbe

a superare il limite edittale del 10% del fatturato globale, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di applicare nel caso di specie una riduzione del 22,5% alla sanzione finale originariamente irrogata, pari alla somma tra la riduzione percentuale del coefficiente di gravità (7,5%, dato dalla differenza tra il coefficiente di gravità originariamente applicato, pari al 22,5%, e il coefficiente di gravità del 15% ritenuto applicabile dal giudice) e la riduzione percentuale dovuta all'eliminazione dell'entry fee (15,0%);

CONSIDERATO che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 3.463.862,50 euro (tremilioniquattrocentosessantatremilaottocentosessantadue/50 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso le richiamate sentenze del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Kuadra S.r.l. in liquidazione, in solido con la controllante Esperia S.p.A., in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 3.463.862,50 euro (tremilioniquattrocentosessantatremilaottocentosessantadue/50 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28421

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A., in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., una sanzione pari a 33.396.928,71 euro;

VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 8775 e n. 8776 del 27 luglio 2020, con le quali sono stati in parte accolti i ricorsi presentati, rispettivamente, da Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. e da Manitalidea S.p.A., limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle predette società;

VISTA la parte delle sentenze in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che "*L'articolo 14 delle linee guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate*";

VISTA, altresì, la parte delle citate sentenze in cui il TAR Lazio afferma che *“L’applicazione dell’“entry fee” è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17”* [delle Linee Guida];

VISTE le motivazioni conclusive delle sentenze in argomento, nelle quali il TAR Lazio, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati e *“richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’Agcm”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nelle riferite sentenze;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nelle suddette pronunce: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell’“entry fee” del 15% dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato”*;

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata in solido alle società Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. e Manitalidea S.p.A., risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 8775 e n. 8776 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata in solido alle società Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. e Manitalidea S.p.A., pari a 33.396.928,71 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base;

CONSIDERATO, tuttavia, che, nel caso di specie, la riduzione del coefficiente di gravità al 15% e l’annullamento della componente a titolo di entry fee della sanzione originariamente irrogata non determinerebbero alcuna riduzione della sanzione finale, con ciò privando le pronunce del Giudice di ogni effetto utile, atteso che la sanzione, anche a seguito delle predette modifiche, continuerebbe a superare il limite edittale del 10% del fatturato globale, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di applicare nel caso di specie una riduzione del 22,5% alla sanzione finale originariamente irrogata, pari alla somma tra la riduzione percentuale del coefficiente di gravità (7,5%, dato dalla differenza tra il coefficiente di gravità originariamente applicato, pari al 22,5%, e il coefficiente di gravità del 15% ritenuto applicabile dal giudice) e la riduzione percentuale dovuta all'eliminazione dell'entry fee (15,0%);

CONSIDERATO che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 25.882.619,75 euro (venticinquemilioniottocottantaduemilaseicentodiciannove/75 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso le richiamate sentenze del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A., in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 25.882.619,75 euro (venticinquemilioniottocottantaduemilaseicentodiciannove/75 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28422

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A., di seguito MFM) una sanzione pari a 91.612.653,90 euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, con la quale è stato in parte accolto il ricorso presentato da MFM, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione alla stessa irrogata;

VISTA la parte della sentenza in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che *"Tuttavia, l'articolo 14 delle linee guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate"*;

VISTA, altresì, la parte della citata sentenza in cui il TAR Lazio afferma che *“l’applicazione dell’entry fee è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità; è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17 [delle Linee Guida]”*;

VISTA la motivazione conclusiva della sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020 in argomento, nella quale il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e *“richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), cpa al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società MFM, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nella suddetta pronuncia: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell’“entry fee” del 15% dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato”*;

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata alla società MFM, risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di MFM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata a MFM, pari a 91.612.653,90 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base, e che l’ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 79.800.000,00 euro (settantanovemilioniottocentomila/00 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell’Autorità ad esito dell’appello che la medesima si riserva di interporre avverso la richiamata sentenza del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 79.800.000,00 euro (settantanovemilioniottocentomila/00 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28423

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Romeo Gestioni S.p.A., in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., una sanzione pari a 21.917.673,35 euro;

VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 8778 e n. 8779 del 27 luglio 2020, con le quali sono stati in parte accolti i ricorsi presentati, rispettivamente, da Romeo Gestioni S.p.A. e da Romeo Partecipazioni S.p.A., limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle predette società;

VISTA la parte delle sentenze in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che *"Il punto 14 delle Linee Guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale di gravità, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate"*;

VISTA, altresì, la parte delle citate sentenze in cui il TAR Lazio afferma che *“L’applicazione dell’“entry fee” è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17 [delle Linee Guida]”;*

VISTE le motivazioni conclusive delle sentenze in argomento, nelle quali il TAR Lazio, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati e *“richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nelle riferite sentenze;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nelle suddette pronunce: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell’“entry fee” del 15% dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato. Il tutto lasciando alla stessa Autorità di calcolare se, con tali sottrazioni, la sanzione rimanga comunque contenuta, “ex lege”, nel 10% del fatturato, secondo quanto già indicato nel provvedimento impugnato”;*

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione in solido alle società Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A., risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 8778 e n. 8779 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di Romeo Gestioni S.p.A., in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata in solido alle società Romeo Gestioni S.p.A. e Romeo Partecipazioni S.p.A., pari a 21.917.673,35 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base;

CONSIDERATO, tuttavia, che, nel caso di specie, la riduzione del coefficiente di gravità al 15% e l’annullamento della componente a titolo di entry fee della sanzione originariamente irrogata non determinerebbero alcuna riduzione della sanzione finale, con ciò privando le pronunce del Giudice di ogni effetto utile, atteso che la sanzione, anche a seguito delle predette modifiche, continuerebbe

a superare il limite edittale del 10% del fatturato globale, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di applicare nel caso di specie una riduzione del 22,5% alla sanzione finale originariamente irrogata, pari alla somma tra la riduzione percentuale del coefficiente di gravità (7,5%, dato dalla differenza tra il coefficiente di gravità originariamente applicato, pari al 22,5%, e il coefficiente di gravità del 15% ritenuto applicabile dal giudice) e la riduzione percentuale dovuta all'eliminazione dell'entry fee (15,0%);

CONSIDERATO che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 16.986.196,85 euro (sedicimilioninovecentottantaseimilacentonovantasei/85 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso le richiamate sentenze del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Romeo Gestioni S.p.A., in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 16.986.196,85 euro (sedicimilioninovecentottantaseimilacentonovantasei/85 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I808 - GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT

Provvedimento n. 28424

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90* (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, adottato a conclusione del procedimento n. I808 - *GARA CONSIP FM4 - ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.A. in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. in solido con la controllante Manitalidea S.p.A., Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.) e Romeo Gestioni S.p.A. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di *facility management* (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che con il predetto provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 per la violazione accertata è stata irrogata alla società Exitone S.p.A., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., una sanzione pari a 2.815.853,90 euro;

VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 8770, n. 8771, n. 8772 e n. 8781 del 27 luglio 2020, con le quali sono stati in parte accolti i ricorsi presentati, rispettivamente, da Exitone S.p.A., da Finanziaria Bigotti S.p.A., da Gestione Integrata S.r.l. e da STI S.p.A., limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle predette società;

VISTA la parte delle sentenze in cui, in relazione al coefficiente di gravità applicato, si afferma che *"Tuttavia, l'articolo 14 delle linee guida impone di tenere conto, nella scelta della percentuale, di quanto emerso in relazione alle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, all'attuazione o meno della pratica illecita, alla rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato delle condotte analizzate"*;

VISTA, altresì, la parte delle citate sentenze in cui il TAR Lazio afferma che *“L’applicazione dell’entry fee è stata motivata, nei confronti di tutte le parti del procedimento, in relazione alle <<dimensioni delle imprese coinvolte>> e alla <<particolare gravità della restrizione della concorrenza posta in essere>>, che tuttavia sono elementi di cui tenere conto nella determinazione del coefficiente di gravità, mentre è assente, invece, una motivazione che faccia comprendere per quale ragione la ricorrente debba essere oggetto di un “effetto deterrenza” rinforzato ai sensi del punto 17 [delle Linee Guida]”*;

VISTE le motivazioni conclusive delle sentenze in argomento, nelle quali il TAR Lazio, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati e *“richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito - che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), cpa al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM”*, ha fissato i parametri per la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Exitone S.p.A., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della sanzione medesima conformandosi alle indicazioni dettate nelle riferite sentenze;

VISTI, in particolare, i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal Giudice amministrativo nelle suddette pronunce: *“applicazione di una percentuale, ex art. 11 delle Linee guida, del coefficiente di gravità che si ritiene congruo indicare nella misura del 15%; sottrazione dell’“entry fee” del 15% dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato”*;

CONSIDERATO che i predetti criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata in solido alle società Exitone S.p.A., Gestione Integrata S.r.l., STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio n. 8770, n. 8771, n. 8772 e n. 8781 del 27 luglio 2020, alla rideterminazione della sanzione, irrogata con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, nei confronti di Exitone S.p.A., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del Giudice amministrativo, la sanzione irrogata in solido alle società Exitone S.p.A., Gestione Integrata S.r.l, STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., pari a 2.815.853,90 euro, deve essere ricalcolata applicando un coefficiente di gravità del 15% ed eliminando l’entry fee del 15% dall’importo base;

CONSIDERATO, tuttavia, che, nel caso di specie, la riduzione del coefficiente di gravità al 15% e l’annullamento della componente a titolo di entry fee della sanzione originariamente irrogata non determinerebbero alcuna riduzione della sanzione finale, con ciò privando le pronunce del Giudice di ogni effetto utile, atteso che la sanzione, anche a seguito delle predette modifiche, continuerebbe a superare il limite edittale del 10% del fatturato globale, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di applicare nel caso di specie una riduzione del 22,5% alla sanzione finale originariamente irrogata, pari alla somma tra la riduzione percentuale del coefficiente di gravità (7,5%, dato dalla differenza tra il coefficiente di gravità originariamente applicato, pari al 22,5%, e il coefficiente di gravità del 15% ritenuto applicabile dal giudice) e la riduzione percentuale dovuta all'eliminazione dell'entry fee (15,0%);

CONSIDERATO che l'ammontare finale della sanzione risulta di conseguenza pari a 2.182.286,77 euro (duemilionicentoottantaduemiladuecentoottantasei/77 euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisca acquiescenza e, quindi, resti impregiudicata ogni determinazione dell'Autorità ad esito dell'appello che la medesima si riserva di interporre avverso le richiamate sentenze del TAR Lazio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Exitone S.p.A., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., in relazione alle condotte di cui al provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è rideterminata nella somma di 2.182.286,77 euro (duemilionicentoottantaduemiladuecentoottantasei/77 euro).

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12324 - VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS/PROGENI

Provvedimento n. 28407

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Vauban Infrastructure Partners pervenuta in data 29 settembre 2020;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Vauban Infrastructure Partners, società in accomandita per azioni, agisce, anche per il tramite della società Core Infrastructure III S.à.r.l., come società di gestione di fondi di investimento ("Vauban IP") specializzata nel settore degli investimenti infrastrutturali, a seguito del trasferimento del ramo d'azienda facente capo alla Mirova S.A., appartenente al medesimo gruppo societario¹. Vauban IP è indirettamente controllata da Natixis S.A. che opera nei settori della gestione del risparmio e patrimoniale, del *private banking*, dei servizi assicurativi e dell'investimento di capitale. Il capitale sociale di Natixis S.A. è detenuto, per una quota del 71%, dal gruppo bancario francese BPCE S.A. (nel seguito gruppo BPCE).

Nel 2019, il gruppo BPCE ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [700-1.000]* milioni di euro².

2. Progeni S.p.A. (di seguito Progeni) è una società di progetto, costituita nel 2005 nell'ambito di una iniziativa *project financing* avente ad oggetto la concessione, da parte della l'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano, delle attività di progettazione e realizzazione del Nuovo Ospedale Niguarda, di installazione dei macchinari (attività conclusesi nel 2013), nonché di gestione dell'ospedale e di esecuzione di una serie di servizi ospedalieri e commerciali, relativi tra l'altro alla manutenzione delle opere civili e degli impianti, alla gestione calore, alla gestione del sistema informativo e ai servizi di ristorazione; la concessione ha una durata prevista fino al 2033.

¹ Cfr. provv. n. 27307 del 5 settembre 2018, C12185 - MIROVA/VENETA SANITARIA FINANZA DI PROGETTO, in Boll. n. 35/2018.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Per gli istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione del gruppo BPCE i dati di fatturato sono stati calcolati ai sensi dell'art 16, comma 2, della l. n. 287/90.

Il capitale sociale Progeni è attualmente detenuto da C.M.B. Società Cooperativa (43,99%), Gemmo S.p.A. (16,10%), Coopservice S.C.p.A. (13,29%), Cooperativa italiana di ristorazione società cooperativa CIR S.C. (12,40%), BPER Banca S.p.A. (5%), Servizi Italia S.p.A. (3,8%) e Consorzio Cooperative Costruzioni (1,5%), di seguito insieme i soci venditori, e da altri soci minori. Nel 2019 Progeni ha realizzato in Italia un fatturato di circa [31-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte del gruppo BPCE, per il tramite di Core Infrastructure, di una quota del capitale sociale di Progeni complessivamente pari al 75%, in forza di un contratto di compravendita sottoscritto con i soci venditori, i quali manterranno – in proporzione alle quote cedute – la restante parte del capitale sociale di Progeni. In particolare, in virtù dello statuto concordato tra le parti, i principali soci speciali saranno rappresentati dalle seguenti tre categorie di quote di capitale: CMB (11,96%), Gemmo (3,22%) e, congiuntamente, Coopservice, CIR e Servizi Italia (5,9%).

4. Secondo quanto comunicato dalle parti, le regole di *governance* pattuite tra le parti attribuiranno al gruppo BPCE il diritto di veto su decisioni strategiche per Progeni ([omissis])³. Pertanto, ad esito dell'operazione di concentrazione notificata, il gruppo BPCE acquisirà il controllo esclusivo di Progeni (controllo esclusivo negativo), per il tramite della società veicolo Core Infrastructure.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. L'operazione in esame determina limitate sovrapposizioni tra le attività delle parti con riguardo all'offerta dei servizi integrati di gestione e governo delle strutture immobiliari (cd. *facility management*). I servizi di *facility management* ricomprendono un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, finalizzati alla gestione di grandi strutture immobiliari (generalmente nell'ambito della pubblica amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali, ecc.), offerto da imprese specializzate a soggetti che si occupano della gestione degli immobili⁴. In considerazione della struttura della domanda e dell'offerta, nonché

³ [Omissis].

⁴ I servizi di *facility management* riguardano tipicamente un complesso di servizi relativi alla gestione e manutenzione degli impianti installati negli immobili (impianti termici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori e simili, ivi

dell'assenza di vincoli amministrativi che limitano l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato del facility management può comprendere l'intero territorio nazionale⁵. Dalle informazioni trasmesse dalle parti risulta che Progeni svolge il servizio di *facility management* esclusivamente nei confronti del Nuovo Ospedale Niguarda; il gruppo BPCE svolge attività di *facility management* limitatamente alle partecipazioni detenute in talune società e svolte nell'ambito di specifiche concessioni⁶. L'operazione in esame non risulta quindi idonea ad alterare le condizioni concorrenziali del mercato dei servizi di *facility management*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

inclusi i servizi di gestione calore), alla gestione e manutenzione delle strutture edili in generale e delle loro pertinenze (cortili, giardini, ecc.) ai servizi alle persone (pulizie, sicurezza, catering e simili) e ai servizi di supporto alle attività di ufficio (gestione di archivi, ecc.).

⁵ Cfr. in ultimo il provv. n. 27307 del 5 settembre 2018, C12185 - MIROVA/VENETA SANITARIA FINANZA DI PROGETTO, in Boll. n. 35/2018.

⁶ Si tratta di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A., già controllata da Mirova S.A., che opera in virtù della concessione con la U.L.S.S. 12 Veneziana limitatamente al nuovo Ospedale di Mestre e di Aton, la quale offre, tuttavia, solo servizi di riscaldamento e gestione calore limitatamente ad alcuni edifici in provincia di Udine.

C12325 - BENNET/UN RAMO DI AZIENDA DI MARGHERITA DISTRIBUZIONE

Provvedimento n. 28408

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società BENNET S.p.A., pervenuta in data 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. BENNET S.p.A. (di seguito anche Bennet) è una società controllata al 100% dalla Bennet Holding S.p.A., a sua volta controllata, mediante la Finmeg S.r.l., da alcune persone fisiche. La società opera prevalentemente nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. In particolare, essa opera mediante una rete costituita quasi esclusivamente da ipermercati, localizzati nel Nord Italia. Il fatturato complessivo realizzato da Bennet nel 2019 è stato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

2. Bennet aderisce, dall'inizio del 2020, al *network* di vendita VeGè, che funge da centrale di acquisto e di *marketing* per i propri associati, centralizzando altresì la gestione della marca privata. Il gruppo VeGé, a sua volta, aderisce alla supercentrale di acquisto AICUBE, insieme a Carrefour Italia, Gruppo PAM, Despar e CDS.

3. Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda costituito da un supermercato di 2450 mq localizzato a Milano, attualmente detenuto da Margherita Distribuzione S.p.A. (già Auchan S.p.A.). Quest'ultima è controllata da BDC Italia, società partecipata al 51% da Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti soc. coop.. Il fatturato realizzato dal punto vendita *target* nel 2019 è stato inferiore a 31 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

4. L'operazione comunicata (di seguito "operazione 2") consiste nell'acquisizione del controllo, da parte di Bennet, del ramo d'azienda descritto.

5. In data 18 agosto 2020, la società Bennet aveva altresì comunicato l'operazione di acquisizione di 8 rami d'azienda (di seguito "operazione 1"), costituiti da altrettanti punti vendita situati in Lombardia (di cui 7 ipermercati e 1 supermercato), ceduti da Margherita Distribuzione S.p.A.. Il fatturato realizzato cumulativamente da tali punti vendita nel 2018 era pari a circa 178 milioni di euro. L'operazione è stata valutata e autorizzata dall'Autorità in data 15 settembre 2020¹.

¹ Cfr. provv. n. 26351, su Boll. n. 39/2020.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

6. In via preliminare, si osserva che l'operazione 1 e l'operazione 2, pur essendo regolate da distinti Accordi Quadro stipulati in modo non simultaneo, vanno considerate come un'unica concentrazione, in quanto le due operazioni hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni².

7. Le operazioni in esame, in quanto comportano l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa, costituiscono un'unica concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

8. Preliminarmente si osserva che la presente valutazione si riferisce esclusivamente agli effetti incrementali dell'operazione 2, in quanto gli effetti dell'operazione 1 sono stati già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità³.

IV.1. I mercati rilevanti sotto il profilo merceologico

9. L'operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

10. Il settore della GDO viene generalmente suddiviso in: ipermercati (punti vendita di dimensione pari o superiore a 2.500 mq), supermercati (punti vendita di dimensione compresa tra 400 e 2.499 mq), *superette* (punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 399 mq) e *discount* (punti vendita di dimensione medio piccola, che di norma non supera i 2.000 mq, con un assortimento limitato di referenze e di marchi e una strategia commerciale principalmente rivolta al contenimento dei costi e dei prezzi di vendita).

11. Ad esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO⁴, l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di supermercati, ipermercati e *superette*, individuandoli come segue:

i. il mercato dei supermercati, composto da tutti i supermercati, dalle *superette*, dagli ipermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 100 mq;

² Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare §49-50, nonché AGCM, Formulario Concentrazioni (Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese), 2017, pag. 7.

³ Cfr. provv. n. 26351, cit..

⁴ Cfr.: C12279- DIPERDI/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. n. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. n. 34/20; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. n. 10/20; C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019.

ii. il mercato degli ipermercati, composto, oltre che dagli ipermercati stessi, da tutti i supermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 400 mq;

iii. il mercato delle *superette*, composto da *superette*, supermercati e *discount*, ovvero da tutti i punti vendita di superficie compresa tra i 100 e i 2.499 mq.

12. Poiché il punto vendita oggetto di acquisizione ha una superficie pari a 2450 mq, il mercato rilevante su cui incide la presente operazione è quello dei supermercati.

13. L'operazione produce, altresì, effetti nei mercati dell'approvvigionamento di prodotti di largo consumo alimentari e non alla distribuzione moderna, nei quali le catene della GDO operano dal lato della domanda e i fornitori dei prodotti commercializzati dal lato dell'offerta. Su tali mercati, il potere detenuto da ciascuna catena dal lato della domanda può essere approssimato dalla quota che essa detiene nelle vendite complessive, potendosi presumere che, offrendo tutte le catene della GDO un paniere completo di prodotti di largo consumo, le quote di vendita, e quindi quelle degli acquisti effettuati da ciascun operatore, non si differenzino significativamente per categoria di prodotto.

IV.II. I mercati rilevanti sotto il profilo geografico

14. Nelle istruttorie svolte di recente per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore del GDO⁵, ad esito di una specifica *survey* condotta sulle abitudini di consumo nel settore della GDO, l'estensione geografica dei mercati relativi ai supermercati è stata individuata nell'area delimitata da curve isocrone di 15 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita interessati.

15. I mercati dell'approvvigionamento hanno, invece, una dimensione generalmente nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni.

IV.III. Gli effetti dell'operazione

16. A livello locale, l'operazione non determina significativi effetti di sovrapposizione orizzontale, posto che, nel mercato interessato, rappresentato dall'isocrona di 15 minuti di guida costruita attorno al supermercato oggetto di acquisizione, la quota *post-merger* del gruppo Bennet risulterebbe inferiore al $[1-5\%]$ ^{*}, anche includendo i punti vendita già acquisiti attraverso l'operazione 1.

17. A livello nazionale, la catena Bennet detiene, nel settore della GDO, una quota pari a circa il $[1-5\%]$, che non si incrementerebbe significativamente ad esito della presente operazione, rimanendo al di sotto del $[1-5\%]$. Analogamente, risulta trascurabile l'incremento del potere di acquisto determinato dalla presente operazione nell'ambito del Gruppo VeGè e della supercentrale di acquisto AICUBE (a cui tale operatore aderisce), la quale detiene attualmente una quota, a livello nazionale, pari a circa il 14,5%⁶, inferiore a quella detenuta dalle supercentrali ESD e Conad-Finiper.

18. Con riguardo ai mercati dell'approvvigionamento, pertanto, l'operazione non determina significativi incrementi del potere di acquisto di Bennet, anche ove quest'ultimo si volesse valutare a livello di supercentrale di acquisto.

⁵ Cfr. nota 4.

^{*} Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁶ Tale quota è stata stimata sulla base dei dati Nielsen-GNLC relativi al 2019, sottraendo la quota del Gruppo PAM, che risulta essere uscito dalla supercentrale nel corso del 2020.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12326 – ZEBRA/FRIDA*Provvedimento n. 28409*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Zebra S/A pervenuta in data 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Zebra SA, società di diritto danese, è una portfolio company che opera nello sviluppo e vendita di oggettistica varia per la casa e la persona tra cui i prodotti a marchio FLYING TIGER COPENHAGEN ("FTC"), la vendita al dettaglio dei quali è effettuata in maniera esclusiva o congiunta con società *partner* locali.

In Italia Zebra vende al dettaglio i propri prodotti a marchio FTC attraverso una rete di 120 punti vendita controllati e gestiti da tre distinte società, segnatamente: (i) per l'Italia settentrionale, Tiger Italy 1 S.r.l., controllata in via esclusiva da Zebra; (ii) per l'Italia centrale, Tiger 2 S.r.l. (di seguito Tiger 2), attualmente controllata congiuntamente con la società Frida S.r.l. (parte del presente procedimento); e (iii) per l'Italia meridionale, Tiger Italy 3 S.r.l. ("Tiger 3"), controllata congiuntamente da Zebra e un altro partner locale.

Zebra è parte del gruppo di private equity EQT. I fondi EQT detengono partecipazioni in settori molto diversificati.

Nel 2019, il fatturato consolidato realizzato dal gruppo EQT a livello mondiale è stato di circa [20-30]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [504-700] milioni di euro per vendite in Italia.

2. Frida S.r.l. (di seguito Frida) è una società *holding* avente quale unico scopo la gestione di una partecipazione del 50% nel capitale sociale di Tiger 2 s.r.l. e che le conferisce il controllo congiunto sulla stessa assieme a Zebra. Tiger 2 è stata costituita con lo scopo di avviare l'attività di vendita al dettaglio dei soli prodotti a marchio FTC attraverso 36 punti vendita localizzati in province dell'Italia centrale (la maggioranza dei quali a Roma).

Il capitale sociale di Frida è interamente detenuto da due persone fisiche (i Soci Frida).

Nel 2019, Frida ha realizzato un fatturato di [30-100] milioni di euro per vendite in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Zebra, dell'intera partecipazione al capitale sociale di Frida, per effetto della quale Zebra acquisirà il controllo esclusivo della società Frida e della società Tiger 2, attualmente soggetta al controllo congiunto di Zebra e di Frida.

4. Le Parti hanno altresì pattuito un obbligo di non concorrenza in capo agli attuali soci venditori, i quali si asterranno, per un periodo di [omissis] dall'esercitare, nel territorio italiano, attività in concorrenza con quella della Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione di un controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza concordato dalle parti può essere considerato accessorio e necessario alla realizzazione dell'operazione in esame, in quanto volto a preservare il valore dell'impresa *target* e risulta lecito in considerazione sia della sua portata materiale, circoscritta all'attività economica in concorrenza con quella oggetto di cessione, sia della sua durata, non superiore ai due anni¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata concerne l'acquisizione da parte di Zebra del controllo esclusivo della società veicolo Frida e, di conseguenza, di Tiger 2 già soggetta al suo controllo congiunto. Tiger 2 opera nella vendita al dettaglio di una varietà di prodotti a marchio FTC – [omissis] - connotati da una qualità medio-bassa e da prezzi di vendita relativamente contenuti². Tenuto conto dell'attività svolta da Tiger 2, l'operazione in esame interessa la vendita al dettaglio (c.d. *retail*) di oggettistica varia per la casa e la persona e, a monte, la fornitura di oggettistica varia per la casa e la persona.

8. Sotto il profilo geografico, la vendita al dettaglio di oggettistica varia per la casa e la persona può, in prima approssimazione, considerarsi di dimensione locale in ragione dei comportamenti di acquisto per tali tipologie di beni e della scelta dei consumatori finali che si indirizza

¹ Si veda Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

² Tali prodotti, di ispirazione e design prettamente scandinavi, includono inter alia: - piccoli oggetti decorativi (ad es., piccole piante artificiali, orologi, cornici); - accessori per l'ufficio (ad es., quaderni, matite, penne, decorazioni per la scrivania); - accessori per la persona (ad es., ombrelli, cappelli, occhiali da sole); - oggetti per feste (ad es., ghirlande, decorazioni, candeline, tovaglioli, stoviglie usa e getta, set da tavola); - piccoli dispositivi elettronici (ad es., altoparlanti Bluetooth, calcolatrici tascabili, accessori per smartphone); - giocattoli (ad es. giochi da tavola, giocattoli, pupazzi, scherzi, giochi originali); - prodotti alimentari (ad. es prevalentemente dolciumi, snack e spezie); - articoli da tavola (stoviglie, set da tavola, tovaglioli, utensili da cucina e altri accessori). Si tratta di prodotti caratterizzati da prezzi di vendita contenuti, nella maggior parte dei casi non superiori ai 10€.

tendenzialmente verso punti vendita di prossimità. Quanto alla fornitura dei prodotti venduti essa presenta una dimensione quanto meno nazionale.

9. Nel caso di specie, non è necessario pervenire a una esatta delimitazione dei mercati rilevanti in quanto, a prescindere dall'esatta individuazione dei confini merceologici e geografici degli stessi, l'operazione in esame non appare sollevare criticità di natura concorrenziale.

10. Infatti, tenendo conto anche della circostanza che la quota di Target 2 era già detenuta in precedenza da Zebra in virtù del controllo congiunto esercitato dall'impresa acquirente, l'operazione non appare in grado di produrre sovrapposizioni orizzontali né verticali tra le attività delle Parti. Entrambi i mercati a monte e a valle, inoltre, presentano una struttura frammentata e si caratterizzano per la presenza di numerosi concorrenti.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea ad incidere in maniera significativa sulle condizioni concorrenziali nella vendita al dettaglio e nella fornitura di oggettistica varia per la casa e la persona.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1704 - COMUNE DI VILLORBA (TV) - ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE

Roma, 7 agosto 2020

Comune di Villorba

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 agosto 2020, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione all'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito anche "TUB") per "*l'adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevolare e sostenere l'accesso al credito delle imprese del territorio in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.13 del 27 maggio 2020 e successiva della Giunta Comunale n. 73 del 03 giugno 2020*".

Più in particolare, si rappresenta che tra i "*Requisiti di partecipazione*" stabiliti nell'Avviso figura l'*"essere consorzio di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) iscritto nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del TUB, in grado di intermediare con gli Istituti Bancari al fine di offrire alle imprese condizioni agevolate di accesso al credito"*. In questo modo, è di fatto preclusa ai Confidi di cui all'art. 112 e all'art. 112-*bis* (cd. Confidi minori) la possibilità di manifestare interesse per l'adesione al protocollo di intesa con il Comune di Villorba.

Per le ragioni di seguito illustrate, l'Autorità ritiene che siffatta previsione non sia conforme alle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

In via generale, si osserva che in tema di Confidi l'Autorità ha già effettuato in passato interventi segnalatori volti a consentire la più ampia operatività di tali soggetti, contestando, ad esempio, normative regionali protezionistiche che limitavano l'azione ai soli Confidi storicamente presenti sul territorio, o che avessero un numero minimo di aderenti, o un numero minimo di pratiche gestite, o ancora un determinato fatturato, ovvero che discriminassero i Confidi minori.

In linea con le precedenti segnalazioni¹, si rappresenta, dunque, che l'esclusione dei Confidi minori dal novero dei soggetti destinatari dei contributi prevista nell'Avviso Pubblico in esame appare idonea a determinare una ingiustificata discriminazione tra Confidi con conseguenziale ingiustificato vantaggio concorrenziale a favore dei Confidi maggiori, che in tal modo potrebbero rafforzare la propria posizione di mercato sulla base di circostanze avulse dal merito imprenditoriale.

¹ AS1190 – CCIA di Padova – Bando per i Consorzi Fidi per la partecipazione al Fondo Camerale.

Inoltre, tale discriminazione appare idonea a determinare consequenziali limitazioni anche sul numero di piccole e medie imprese che possono accedere a tali servizi e sulle relative condizioni concorrenziali.

Al riguardo, si osserva come, dalla lettura dei documenti di codesta Amministrazione, non emergano elementi tali da giustificare la suddetta esclusione, in quanto l'attività oggetto dell'Avviso Pubblico rientra tra quelle esercitabili anche dai Confidi minori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'Autorità ritiene che il requisito di partecipazione soggettivo previsto nell'Avviso Pubblico adottato da codesta Amministrazione "*di manifestazione di interesse da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 106 del TUB per l'adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevolare e sostenere l'accesso al credito delle imprese del territorio in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n.13 del 27 maggio 2020 e successiva della Giunta Comunale n. 73 del 03 giugno 2020*", con il quale si ammettono a presentare domanda unicamente i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB si pone in contrasto con i principi a tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi, riconosciuti dagli artt. 45, 49 e 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli art. 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Villorba dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso lo "Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 106 del TUB per l'adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevolare e sostenere l'accesso al credito delle imprese del territorio in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio 2020 e successiva della Giunta Comunale n. 73 del 03 giugno 2020" del Comune di Villorba.

Nella propria riunione del 4 agosto 2020, l'Autorità ha deliberato di inviare al Comune di Villorba un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito al contenuto dello "*Avviso Pubblico di manifestazione di interesse da parte dei Consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 106 del TUB per l'adesione ad un protocollo di intesa volto ad agevolare e sostenere l'accesso al credito delle imprese del territorio in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio 2020 e successiva della Giunta Comunale n. 73 del 03 giugno 2020*".

In particolare, l'Autorità sollecitava il Comune di Villorba ad adottare delle iniziative volte a rimuovere le criticità concorrenziali insite nel suddetto Avviso Pubblico, e in particolare, consistenti nella previsione tra i "Requisiti di partecipazione" per il protocollo di intesa volto alla concessione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese del territorio di "*essere consorzio di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) iscritto nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del TUB, in grado di intermediare con gli Istituti Bancari al fine di offrire alle imprese condizioni agevolate di accesso al credito*". Ciò in quanto in questo modo, era di fatto preclusa ai Confidi di cui all'articolo 112 e all'articolo 112-bis del TUB (cc.dd. Confidi minori) la possibilità di manifestare interesse per l'adesione al protocollo di intesa con il Comune di Villorba.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 27 ottobre 2020, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente l'Avviso Pubblico adottato dal Comune di Villorba in quanto, alla luce delle informazioni fornite dall'ente locale in seguito all'adozione del parere motivato *ex art. 21-bis* della legge n. 287/1990, risulta che tale atto amministrativo è scaduto e non è più efficace e sulla base dello stesso non si è proceduto ad alcuna approvazione di finanziamenti, né all'erogazione di contributi in favore dei Consorzi di Garanzia potenzialmente beneficiari.

Preso atto di quanto esposto dal Comune di Villorba in relazione al parere motivato inviato ai sensi dell'articolo *21-bis* della legge n. 287/1990, dunque, l'Autorità ha ritenuto che le circostanze comunicate siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali rilevate nel parere del 4 agosto 2020.

**AS1705 - REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - MODIFICAZIONI AL DPR 1017/1978
IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Roma, 2 ottobre 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Con riguardo alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla proposta di schema di norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati*), in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali l’Autorità, nell’adunanza del 30 settembre 2020, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.

La proposta di schema di norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige aggiunge l’art. 6 *bis* al menzionato D.P.R. n. 1017/1978 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Il comma 2 dell’art. 6 *bis*, in particolare, prevede che: *“Al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza, tenuto conto delle caratteristiche montane e delle specifiche vocazioni del territorio provinciale, ivi inclusa l’attrattività turistica, le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura domenicale e festiva e a tipologie di esercizi o a specifici eventi”*.

Al riguardo, si osserva che il legislatore nazionale, al fine di garantire la più ampia applicazione del principio di libera concorrenza al settore del commercio, è intervenuto sancendo il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, senza limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, compresi quelli in materia di orari di apertura. Sul punto, infatti, l’art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201¹ (decreto Salva Italia) ha novellato l’art. 3, comma 1, lett. d-*bis*, del d.l. 4 luglio 2006,

¹ Convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

n. 223² (decreto Bersani), il quale, così come modificato, dispone che *“le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”*.

A seguito della novella, la normativa nazionale - le cui previsioni devono qualificarsi come norme di liberalizzazione - prevede dunque che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura. A tal proposito si ribadisce che le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda. Tali restrizioni sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza che abbiano una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno di tutela di particolari interessi pubblici. La reintroduzione di limiti e vincoli in materia di orari e di apertura e chiusura degli esercizi commerciali rappresenta, quindi, un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali voluto dalla disciplina nazionale e eurounitaria.

Pertanto, come già osservato dall’Autorità, una norma restrittiva di tal genere *“potrebbe presentare profili di incostituzionalità nei limiti in cui risulta in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”*³.

Invero, la Corte costituzionale ha più volte espresso analoghe considerazioni con riferimento agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della Provincia di Bolzano in materia di regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, sancendo che *“il censurato art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2012, autorizzando la Giunta ad emanare «appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio», si presta a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”* (sentenza n. 38/2013)⁴.

² Convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

³ Cfr., *ex multis*, da ultimo, AS1694, Provincia autonoma di Trento – Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali.

⁴ Vedi anche, da ultimo, la sentenza n. 98 del 2017 della Corte costituzionale che, riprendendo le citate sentenze n. 299 del 2012 e n. 38 del 2013, in cui, tra l’altro, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della regione Friuli Venezia Giulia introduttiva del divieto di apertura nei giorni festivi e viene ribadito che tale disposizione *“interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato”*. La Corte, in più occasioni, ha ribadito che *“la normativa statale volta all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, oltre ad attuare un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche, favorisce “la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale”* (Cfr. la citata sentenza n. 98/2017 che riprende le sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).

In conclusione, la proposta in oggetto presenta profili di restrittività dal punto di vista concorrenziale che non appaiono superati dalla specialità dello Statuto, nella misura in cui è suscettibile di reintrodurre surrettiziamente limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale, demandando alle Province autonome la disciplina della materia con la previsione di eventuali limiti anche con riguardo alla chiusura domenicale e festiva.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

AS1706 - COMUNE DI FAENZA (RA) – DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Roma, 3 novembre 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente dell'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 27 ottobre 2020, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, in merito alla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche.

Come noto, l'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 – CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale – stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico *“sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi del Regolamento UE 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*.

Il successivo comma 2 prevede che *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*.

Infine, il comma 2-*quater* stabilisce che *“i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2”*.

In attuazione di tali disposizioni, è stato realizzato il sistema PagoPA, consistente in una piattaforma per i pagamenti, che è gestita dalla omonima società per azioni partecipata dallo Stato, sotto l'indirizzo dalla Presidenza del Consiglio, che a sua volta si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale.

L'entrata in vigore di tale obbligo non è contemplata nel CAD, ma è stata successivamente disciplinata dal d. lgs. n. 217/2017, il cui art. 65 prevede *“l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del*

decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019”.

In questo contesto, l’Autorità osserva come le norme descritte, ed in particolare quelle concernenti l’identificazione dei metodi di pagamento veicolati attraverso la piattaforma PagoPA, nonché la relativa tempistica di attuazione, siano state oggetto di alcune modifiche, deroghe e proroghe, che hanno determinato possibili elementi di incertezza nei soggetti coinvolti nei pagamenti.

Infatti, in merito all’identificazione delle modalità di pagamento coinvolte nel sistema PagoPA, l’Autorità rileva che – sebbene il citato art. 5 CAD preveda un generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma – le *Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi* adottate dall’AgID, le quali peraltro sono state oggetto di revisione, precisano che al sistema PagoPA, che “*rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione*”, “*gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: a) Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa*”.

Nella declinazione pratica delle modalità di pagamento a favore delle Amministrazioni Pubbliche emerge, dunque, un rinvio non esclusivo all’utilizzo del sistema PagoPA, e la possibilità per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori metodi di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega Unica F24, il *Sepa Direct Debit* (vale a dire la cd. domiciliazione bancaria) e altri servizi non meglio identificati, nella misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il sistema PagoPA.

A ciò si aggiunga che, recentemente, l’art. 118-ter del d.l. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020, ha previsto che “*gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale*”.

Il legislatore ha, dunque, previsto che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che, per i pagamenti, utilizzino lo strumento dell’addebito diretto su conto corrente (ossia la domiciliazione bancaria) – che è al di fuori del sistema PagoPA – applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota.

Parimenti, si deve osservare che deroghe e proroghe hanno interessato anche il *dies a quo* di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi, da ultimo, con il d.l. n. 76/2020, al 28 febbraio 2021.

Ad avviso dell’Autorità, tuttavia, un siffatto susseguirsi di modifiche e deroghe normative ha evidentemente generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune di esse, anche importanti dal punto di vista demografico, risulta abbiano ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, il *Sepa Direct Debit* - ossia la domiciliazione bancaria – per il pagamento di tasse come la TARI); e ciò sul presupposto dell’entrata in vigore del sistema PagoPA.

In ultima analisi, l'incertezza generata dal susseguirsi di modifiche e deroghe normative determina anche effetti sulla concorrenza, oltre che sulle Amministrazioni e sugli utenti, dal momento che ha portato all'ingiustificata e non corretta esclusione di una modalità di pagamento, quale il *Sepa Direct Debit*, senza che essa sia stata al contempo integrata nel sistema PagoPA, impedendone, quindi, l'uso *tout court*, con possibili effetti anche sull'efficienza della riscossione e sui costi sopportati dai debitori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e visti gli elementi di incertezza generati nelle Amministrazioni Pubbliche, si ritiene opportuno che vi sia un chiarimento circa le modalità di pagamento che le Amministrazioni pubbliche possono accettare.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11823 - GILLETTE-RICARICHE RASOIO

Provvedimento n. 28428

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2020, con la quale è stato avviato un procedimento nei confronti della Società Procter & Gamble S.p.A., ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 28 agosto 2020, con la quale la parte ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Procter & Gamble Italia S.p.A. (di seguito, anche P&G S.p.A.) e Procter & Gamble S.r.l. (di seguito, anche P&G S.r.l.), in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo.

Le suddette imprese esercitano, rispettivamente, attività di produzione e confezionamento, fra gli altri, di prodotti per la pulizia e cura della persona e attività di produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoio a marchio Gillette.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento riguarda le complessive modalità di presentazione del rasoio da uomo “*Gillette Fusion 5*”, incentrate sull'espressione “*3 ricariche*”, riportata sulla confezione del prodotto in esame (*fig. 1*).

3. In particolare, nell'avvio del procedimento è stato ipotizzato che, in assenza di adeguate precisazioni, le complessive modalità di presentazione del rasoio da uomo “*Gillette Fusion 5*”, incentrate sull'espressione “*3 ricariche*”, riportata sul relativo *packaging*, potrebbero risultare fuorvianti in ordine al numero di lame di ricambio effettivamente disponibili.

4. La complessiva formulazione del messaggio riportato sulla confezione esaminata, infatti, potrebbe lasciare intendere, contrariamente al vero, che, acquistando il prodotto, si acquistino 3 lame di ricambio, in aggiunta a quella già inserita sul rasoio.



Fig. 1

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

5. In data 15 luglio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS11823 nei confronti della P&G S.p.A., ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la condotta sopra descritta risultava potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, nella misura in cui il messaggio pubblicitario diffuso dal professionista, in virtù della presentazione complessiva, poteva risultare idoneo ad alterare la capacità del consumatore di assumere una decisione di natura commerciale consapevole.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa la pratica in esame.

Il professionista ha fornito le informazioni richieste con memoria pervenuta in data 4 agosto 2020.

7. In data 28 agosto 2020 P&G S.r.l. ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

8. In data 23 settembre 2020 è stato comunicato alla Parte il termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. In data 2 ottobre 2020 la Parte ha presentato la propria memoria conclusiva, con la quale ha confermato la proposta di impegni presentata il 28 agosto 2020.

III.2 Gli elementi acquisiti

III.2.1 Le evidenze acquisite

10. La confezione del rasoio da uomo "*Gillette Fusion 5*" riporta in evidenza, in alto a sinistra, la dicitura "*3 ricariche*" che si riferisce al numero complessivo di lame di ricambio proposte in vendita unitamente al rasoio. A fronte della particolare evidenza di tale dicitura, in basso a sinistra, è riportata, con caratteri grafici di minore dimensione, una indicazione grafica sul contenuto della confezione.

III.2.2 Le argomentazioni difensive del professionista

11. La Parte ha fornito le informazioni richieste, premettendo che, per quanto concerne il settore interessato dal presente procedimento, la legittimazione passiva non è attribuibile alla P&G S.p.A. (la quale opera esclusivamente nell'ambito della "*fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi, esclusi i prodotti per la toeletta*"), ma è riferibile alla Società Procter & Gamble S.r.l. (di seguito, anche P&G S.r.l.), la quale, infatti, come risulta dalla relativa visura camerale, "*si occupa della commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoi a marchio Gillette*". A tale riguardo, la società P&G S.r.l., "*in un'ottica di economia processuale e di piena collaborazione con l'AGCM*", si è pertanto costituita volontariamente nel procedimento PS11823.

12. In merito al settore interessato dal presente procedimento, la Parte ha evidenziato che nel mercato esistono due macrocategorie di rasoi per radersi la barba: quelli elettrici e quelli manuali. Questi ultimi, a loro volta, si suddividono in quelli professionali e quelli ad uso personale, offerti in vendita in due diverse categorie: i rasoi "*usa e getta*" (consistenti in un rasoio di sicurezza con la lama non intercambiabile, da gettare quando perde l'affilatura e/o per motivi igienici) e i sistemi di rasatura, che sono costituiti da un manico su cui si fissa una testina intercambiabile, da sostituire con una nuova testina quando la prima perde l'affilatura e/o per motivi igienici.

In tale contesto, la linea di rasoi "*Gillette Fusion 5*", che rientra nei sistemi di rasatura totalmente manuale ad uso personale (l'altra versione, denominata "*Gillette Fusion 5 Power*", è invece contraddistinta da un sistema automatico di vibrazioni), si contraddistingue per la presenza di cinque lame ravvicinate su ciascuna ricarica.

13. La Parte, infine, rileva che la presentazione complessiva del prodotto, anche tramite l'uso dei c.d. pittogrammi, nonché l'utilizzo del materiale trasparente ove sono collocati sia il manico del rasoio "*Gillette Fusion 5*" sia le relative ricariche, "*rappresentano ormai una convenzione per il mercato di riferimento al fine di descrivere il contenuto dei sistemi di rasatura e presentano un rilievo e una posizione nel contesto complessivo della confezione tali da rendere ragionevolmente certo che il pubblico le percepisca e le valuti nell'operare la propria scelta di acquisto*".

Quanto alla vendita *on-line* del prodotto in esame tramite il *marketplace* Amazon, "*qualsivoglia rischio confusorio è eliminato dalla presenza della scheda di prodotto e della relativa descrizione, in cui si indica chiaramente che la confezione contiene Gillette Fusion 5 rasoio da uomo+3 lamette con 5 lame antiattrito per una rasatura impercettibile*".

III.2.3 Gli impegni del professionista

14. In data 28 agosto 2020, P&G S.r.l. ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

La Parte si impegna a modificare sia la confezione del rasoio Gillette Fusion 5, con tre ricariche, sia la confezione del rasoio Gillette Fusion 5 Power, con due ricariche che non è oggetto del procedimento.

15. Nello specifico, la P&G S.r.l. si impegna ad eliminare definitivamente:

- dalla confezione del rasoio Gillette Fusion 5, con tre ricariche, la dicitura “3 ricariche”;
- dalla confezione del rasoio Gillette Fusion 5 Power, con due ricariche, la dicitura “2 ricariche”.

Le suddette diciture (“3 ricariche” e “2 ricariche”) saranno integralmente sostituite con appositi pittogrammi “che chiariscano il contenuto dei prodotti in analisi”; tali pittogrammi saranno costituiti rispettivamente:

- dal “simbolo di una testina intercambiabile anteceduto dal numero corrispondente alla quantità di tali pezzi presenti nel packaging offerto in vendita (“3” nel caso della confezione del rasoio Gillette Fusion 5, 3 ricariche e “2” nel caso del rasoio Gillette Fusion 5 Power, 2 ricariche)”;
- dal “simbolo di un gambo anteceduto dal numero “1”, anch'esso corrispondente alla quantità di tale prodotto presente nelle confezioni”.

16. Oltre all'utilizzo dei suddetti pittogrammi, il contenuto delle suddette confezioni di rasoi (Gillette Fusion 5 e Gillette Fusion 5 Power) sarà ulteriormente chiarito sulla parte frontale dei relativi *packaging*, tramite l'immagine principale del *pack*, composta dalla fotografia di un sistema di rasatura Fusion 5 o Fusion 5 Power, in cui una testina intercambiabile è già stata caricata sul relativo supporto, accompagnata in basso a destra dall'immagine di due ricariche (per il rasoio Gillette Fusion 5 con 3 ricariche) e di una ricarica (per il rasoio Gillette Fusion 5 Power con 2 ricariche): in basso a sinistra, tramite l'uso di pittogrammi che indicano il numero di testine intercambiabili e il numero di gambi presenti nelle confezioni; in alto a destra, tramite la rappresentazione, di rilevante dimensione grafica, del simbolo di una testina intercambiabile, preceduto dal numero che ne indica la quantità nella relativa confezione.

17. Per quanto riguarda la realizzazione degli impegni sopra descritti, la Parte ha rilevato che le nuove confezioni dei rasoi in esame saranno immesse in commercio a partire dal centoventesimo giorno successivo alla notifica dell'eventuale provvedimento di accoglimento degli impegni, “con contemporaneo blocco di ogni ulteriore vendita diretta” delle confezioni in contestazione, “anche eventualmente giacenti” nei relativi magazzini.

Tale tempistica, in base a quanto specificato dalla parte, “coincide con i tempi necessari alla modifica del processo di produzione di una multinazionale come la Procter & Gamble, la cui filiera produttiva presenta numerose complessità dovute, tra l'altro, alla necessità di intervenire sugli impianti di produzione ed assemblaggio che coinvolgono fornitori terzi nazionali ed esteri e di adattare le forniture ai nuovi artwork delle confezioni in analisi” (nello specifico, modificare completamente la struttura delle confezioni e il relativo codice prodotto, eseguire le opportune verifiche di conformità dell'artwork in base alla normativa vigente sia in Stati UE che extra UE, richiedere ai fornitori le materie prime necessarie e, infine, produrre le nuove confezioni presso i propri impianti).

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. In via preliminare, tenuto conto della costituzione volontaria nel procedimento della società Procter & Gamble S.r.l. pervenuta in data 4 agosto 2020, si rileva che, considerato lo specifico settore commerciale interessato dalla relativa istruttoria, la legittimazione passiva nel procedimento PS11823 è esclusivamente attribuibile alla Società Procter & Gamble S.r.l., la quale, infatti, “*si occupa della commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di articoli per la rasatura maschile e femminile, inclusi i rasoi a marchio Gillette*”.

19. Ciò premesso, si evidenzia che scopo del presente intervento istruttorio è, nel caso di specie, quello di evitare che le complessive modalità di rappresentazione del rasoio da uomo “*Gillette Fusion 5*”, incentrate sull’espressione “*3 ricariche*”, riportata sul relativo *packaging*, possano fuorviare il consumatore riguardo al numero di lame di ricambio effettivamente disponibili.

A tal riguardo, l’Autorità ritiene che gli impegni assunti dal professionista siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.

20. La Parte, infatti, si è impegnata ad eliminare definitivamente dalla confezione del prodotto oggetto del procedimento (Gillette Fusion 5) la dicitura “*3 ricariche*” e ad inserire sulla parte frontale di tale confezione appositi pittogrammi e immagini che chiariscono inequivocabilmente il contenuto dell’acquisto (un gambo e tre testine).

Il professionista, inoltre, ha esteso le iniziative sopra descritte anche al *packaging* del rasoio “*Gillette Fusion 5 Power*” - confezione che non è oggetto del procedimento - dotato di due testine intercambiabili. Anche in questo caso, le misure proposte dal professionista in via autonoma risultano complessivamente idonee a chiarire al consumatore medio l’effettivo contenuto delle confezioni in esame.

21. In particolare, oltre ad essere definitivamente eliminate dalla confezione del rasoio “*Gillette Fusion 5*”, nonché su quella relativa al rasoio “*Fusion 5 Power*”, le diciture “*3 ricariche*” e “*2 ricariche*”, saranno anche (e soprattutto) inseriti su tali confezioni appositi pittogrammi e immagini esplicativi del numero di testine intercambiabili e del numero di gambi presenti nella confezione.

22. In conclusione, si ritiene che le misure proposte dal *professionista*, peraltro in via autonoma estese anche al *packaging* del rasoio “*Gillette Fusion 5 Power*”, risultino complessivamente idonee a chiarire al consumatore medio l’effettivo contenuto delle confezioni in esame, distinguendo, a tal fine, il gambo dei relativi rasoi dal numero delle testine ricambiabili realmente presenti nelle confezioni stesse.

23. Per quanto riguarda, infine, la tempistica di implementazione degli impegni pari a 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, essa risulta giustificabile, tenuto peraltro conto che, all’atto della realizzazione degli impegni accolti dall’Autorità, il professionista bloccherà al contempo ogni ulteriore vendita diretta delle confezioni in questione, anche eventualmente giacenti nei relativi magazzini.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Procter & Gamble S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Procter & Gamble S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla parte, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Procter & Gamble S.r.l., entro centocinquanta (150) giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 44 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
